



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.5.2007
COM(2007) 259 definitivo

2007/0092 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE
relativa all'adozione della moneta unica da parte di Malta il 1° gennaio 2008**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 3 maggio 1998 il Consiglio ha deciso che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, l'Austria e la Finlandia soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica il 1° gennaio 1999. La Danimarca e il Regno Unito non sono stati oggetto di valutazione formale da parte del Consiglio in virtù delle esenzioni da essi negoziate. La Grecia e la Svezia sono state considerate dal Consiglio "Stati membri con deroga". Il 19 giugno 2000 il Consiglio ha deciso che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2001. I paesi che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004 (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia) sono diventati Stati membri con deroga a norma dell'articolo 4 del relativo atto di adesione. L'11 luglio 2006 il Consiglio ha deciso che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare l'euro il 1° gennaio 2007. La Bulgaria e la Romania, che hanno aderito all'UE il 1° gennaio 2007, sono diventati Stati membri con deroga a norma dell'articolo 5 del relativo atto di adesione.

L'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE stabilisce le procedure per l'abolizione delle deroghe, che devono essere avviate almeno una volta ogni due anni, o a richiesta di uno Stato membro con deroga. A norma di tali procedure, la Commissione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio conformemente all'articolo 121, paragrafo 1, sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Sulla base della propria relazione e di quella della BCE, la Commissione può presentare al Consiglio una proposta di decisione per abolire la deroga degli Stati membri che soddisfano le condizioni necessarie.

Nel 2006 tutti i paesi con deroga sono stati oggetto di valutazione da parte della Commissione e della BCE. Il 27 febbraio 2007 Malta ha richiesto una nuova valutazione della convergenza in vista dell'introduzione dell'euro il 1° gennaio 2008 in caso di abolizione della deroga. Accogliendo tale richiesta, la Commissione e la BCE hanno predisposto le relazioni sulla convergenza per Malta.

La relazione della Commissione è stata adottata dal Collegio il 16 maggio 2007 e lo stesso giorno la BCE ha adottato la propria. Le relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di Malta, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 108 e 109 del trattato e lo statuto del SEBC e della BCE, dall'altro. Le relazioni esaminano anche la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto dei criteri di convergenza e tengono conto di diversi altri fattori indicati nell'ultimo comma dell'articolo 121, paragrafo 1.

Nella relazione sulla convergenza la Commissione conclude che Malta ha raggiunto un alto grado di convergenza sostenibile.

Sulla base della propria relazione e di quella della BCE, la Commissione ha adottato l'allegata proposta di decisione del Consiglio per l'abolizione della deroga relativa a Malta a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE
relativa all'adozione della moneta unica da parte di Malta il 1° gennaio 2008**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

vista la relazione della Commissione¹,

vista la relazione della Banca centrale europea²,

visto il parere del Parlamento europeo,

viste le deliberazioni del Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo,

considerando quanto segue:

- (1) La terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) è iniziata il 1° gennaio 1999. Il Consiglio, riunito a Bruxelles il 3 maggio 1998 nella composizione dei capi di Stato o di governo, ha deciso che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo e la Finlandia soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica il 1° gennaio 1999³.
- (2) Il 19 giugno 2000 il Consiglio ha deciso che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare la moneta unica il 1° gennaio 2001⁴. L'11 luglio 2006 il Consiglio ha deciso che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare la moneta unica il 1° gennaio 2007⁵.

1 Relazione adottata il 16 maggio 2007 - [COM (2007) 258].

2 Relazione adottata il 16 maggio 2007.

³ Decisione 1998/317/CE del Consiglio, del 3 maggio 1998 (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 30).

⁴ Decisione 2000/427/CE del Consiglio, del 19 giugno 2000 (GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19).

⁵ Decisione 2006/495/CE del Consiglio, dell'11 luglio 2006 (GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25).

- (3) A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord allegato al trattato, il Regno Unito ha notificato al Consiglio che non intendeva passare alla terza fase dell'UEM il 1° gennaio 1999. Tale notifica non è stata revocata. A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato al trattato e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato e di governo nel dicembre 1992, la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intende partecipare alla terza fase dell'UEM. La Danimarca non ha chiesto l'avvio della procedura di cui all'articolo 122, paragrafo 2, del trattato.
- (4) A norma della decisione 1998/317/CE la Svezia beneficia di una deroga ai sensi dell'articolo 122 del trattato. Conformemente all'articolo 4 dell'atto di adesione⁶, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia e la Slovacchia sono Stati membri con deroga ai sensi dell'articolo 122 del trattato. In forza dell'articolo 5 del relativo atto di adesione⁷, Bulgaria e Romania sono Stati membri con deroga ai sensi dell'articolo 122 del trattato.
- (5) La Banca centrale europea (BCE) è stata istituita il 1° luglio 1998. Il sistema monetario europeo è stato sostituito da un meccanismo di cambio, la cui istituzione è stata decisa con risoluzione del Consiglio europeo, del 16 giugno 1997, sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'unione economica e monetaria⁸. Le procedure operative del meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria (ERM II) sono state stabilite nell'accordo del 1° settembre 1998 tra la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria⁹.
- (6) La procedura per l'abolizione della deroga degli Stati membri che ne sono oggetto è disciplinata dall'articolo 122, paragrafo 2, del trattato, a norma del quale, almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 1, del trattato. Il 27 febbraio 2007 Malta ha ufficialmente chiesto una valutazione della convergenza.
- (7) La legislazione nazionale degli Stati membri, inclusi gli statuti delle banche centrali nazionali, deve essere adattata, per quanto necessario, per garantire la compatibilità con gli articoli 108 e 109 del trattato e lo statuto del SEBC. Le relazioni della Commissione e della BCE forniscono una valutazione dettagliata della compatibilità della legislazione di Malta con gli articoli 108 e 109 del trattato e lo statuto del SEBC.

⁶ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

⁷ GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

⁸ GU C 236 del 2.8.1997, pag. 5.

⁹ GU C 345 del 13.11.1998, pag. 6; accordo modificato dall'accordo del 14 settembre 2000 (GU C 362 del 16.12.2000, pag. 11).

- (8) A norma dell'articolo 1 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea, il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 121, paragrafo 1, primo trattino, del trattato significa che uno Stato membro ha un andamento dei prezzi che è sostenibile e un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio della stabilità dei prezzi l'inflazione si misura mediante indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) definiti nel regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio¹⁰. Per valutare la stabilità dei prezzi, l'inflazione di uno Stato membro è stata misurata in base alla variazione percentuale della media aritmetica di dodici indici mensili rispetto alla media aritmetica dei dodici indici mensili precedenti. Nel periodo di dodici mesi fino al marzo 2007, i tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi sono stati la Finlandia, la Polonia e la Svezia, con tassi di inflazione pari rispettivamente all'1,3%, all'1,5%, e all'1,6%. Nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come media aritmetica semplice dei tassi di inflazione dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Su tale base il valore di riferimento nel periodo di dodici conclusosi nel marzo 2007 è pari al 3,0%.
- (9) A norma dell'articolo 2 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea, il criterio relativo alla situazione della finanza pubblica menzionato all'articolo 121, paragrafo 1, secondo trattino del trattato significa che, al momento dell'esame, lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio di cui all'articolo 104, paragrafo 6, del trattato circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.
- (10) A norma dell'articolo 3 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea, il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui all'articolo 121, paragrafo 1, terzo trattino, del trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame. In particolare, e per lo stesso periodo, lo Stato membro non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti della moneta di nessun altro Stato membro. Dal 1° gennaio 1999 il nuovo meccanismo di cambio (ERM II) fornisce il quadro di riferimento per la valutazione del rispetto del criterio relativo al tasso di cambio. Nel valutare nelle loro relazioni il rispetto di questo criterio, la Commissione e la BCE hanno preso in esame il periodo di due anni conclusosi il 26 aprile 2007.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- (11) A norma dell'articolo 4 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea, il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 121, paragrafo 1, quarto trattino del trattato, significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro, osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame, non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. Ai fini del criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse sono stati utilizzati i tassi d'interesse comparabili delle obbligazioni di riferimento a 10 anni emesse dallo Stato. Per valutare il rispetto del criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse, nelle relazioni della Commissione e della BCE è stato considerato un valore di riferimento calcolato come la media aritmetica semplice dei tassi d'interesse nominali a lungo termine dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi, maggiorata di due punti percentuali. Su tale base il valore di riferimento nel periodo di dodici mesi conclusosi nel marzo 2007 è pari al 6,4%.
- (12) A norma dell'articolo 5 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea, i dati statistici da usare per l'attuale valutazione del rispetto dei criteri di convergenza sono forniti dalla Commissione. La Commissione ha fornito i dati per l'elaborazione della presente proposta. I dati di bilancio sono stati forniti dalla Commissione in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri entro il 1° aprile 2007 a norma del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea¹¹.
- (13) Sulla base delle relazioni presentate dalla Commissione e dalla BCE sui progressi compiuti da Malta nell'adempimento dei suoi obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, la Commissione può concludere che:

la legislazione nazionale maltese, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 108 e 109 del trattato e con lo statuto del SEBC;

per quanto riguarda il rispetto da parte di Malta dei criteri di convergenza di cui all'articolo 121, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione a Malta nei dodici mesi fino a marzo 2007 è stato del 2,2%, ossia inferiore al valore di riferimento, e dovrebbe restare al di sotto del valore di riferimento anche nei prossimi mesi;
- a Malta il disavanzo pubblico è stato oggetto di una riduzione credibile e sostenibile al di sotto del 3% del PIL e il rapporto debito/PIL si sta riducendo avvicinandosi al valore di riferimento del 60%. La Commissione raccomanda pertanto al Consiglio di abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta;

¹¹ GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 del Consiglio (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).

- Malta fa parte del nuovo meccanismo di cambio (ERM II) dal 2 maggio 2005. Nel periodo di due anni conclusosi il 26 aprile 2007 la lira maltese (MTL) non ha conosciuto gravi tensioni e Malta non ha svalutato di propria iniziativa il tasso centrale bilaterale dell'MTL nei confronti dell'euro;
- nei dodici mesi fino a marzo 2007 il tasso di interesse a lungo termine a Malta è stato, in media, del 4,3%, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

Malta ha realizzato un alto grado di convergenza sostenibile in relazione a tutti i suddetti criteri e soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro, purché il Consiglio abroghi la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.

- (14) In data 5 giugno 2007¹² il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, ha abrogato la decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.
- (15) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfino le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Malta soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica. La deroga nei confronti di Malta, di cui all'articolo 4 dell'atto di adesione, è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

¹² GU L [...] del [...], pag. [...].